



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale



Fondo Sociale Europeo

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

AUTORITA' DI GESTIONE
PO FSE FONDO SOCIALE EUROPEO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 25 giugno 1952, n.1138, concernente "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, IL 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1988, n. 6 relativa all'attuazione della programmazione in Sicilia;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5/07/06 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11/07/06 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ed in particolare l'art. 78;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'08/12/06 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Siciliana - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17/12/2014 CCI 2014IT05SFOP014;

VISTA la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale (CE) n. 3329 del 13/07/2007;

VISTO il Programma Operativo del FSE Obiettivo Convergenza 2007- 2013 della Regione Siciliana approvato con Decisione della Commissione Europea (CE) 6722 del 17/12/2007;

VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, versione n.4 del 23 giugno 2011, approvato con D.D.G. n. 2870 del 23 giugno 2011 e le successive integrazioni: DDG 3439 del 20/07/2011 (vidimazione dei registri), DDG 3932 del 29/09/2011 (idoneità locali), DDG 4280 del 19/10/2011 (polizza fideiussoria), DDG 4853 del 20/12/2011 (modifica § 6.4.1 e allegati 9 e 13), visto il DDG 5274 del 11/12/2012 (documentazione per la richiesta del secondo acconto), visto il DDG 37 del 10/01/2013 (modalità di riconoscimento di determinati istituti contrattuali), visto il DDG 1820 del 24/04/2013 (modalità di erogazione del finanziamento), visto il DDG 2922 del 29/07/2015 (procedure per la vidimazione degli attestati di qualifica);

VISTO il DDG n. 6449 del 16/09/2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 22/10/2015, che ha modificato la pista di controllo per il macroprocesso Formazione – operazioni finanziate a costi reali, relativamente alla fase di erogazione del saldo;

RILEVATA la necessità di definire le attività di chiusura delle operazioni finanziate a valere sul PO FSE Sicilia 2007 – 2013 e di accelerare l'attestazione della spesa in vista della domanda di pagamento finale alla Commissione europea;

RILEVATA l'urgenza di specificare il termine ultimo di pagamento delle spese da parte del beneficiario, in linea con i vincoli stabiliti dalla normativa comunitaria per l'ammissibilità della spesa al PO FSE 2007/2013 della Regione Siciliana;

RILEVATA altresì l'esigenza di estendere il periodo temporale di validità del Vademecum fino alla data del 31/03/2017 di chiusura del PO FSE 2007/2013 della Regione Siciliana, nonché di estendere l'applicazione del menzionato Vademecum al PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana, nelle more del processo di revisione del relativo sistema di gestione e controllo,

tenuto conto dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa comunitaria citata;

CONSIDERATO, in virtù di quanto sopra premesso, di apportare le conseguenti modifiche al Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, versione n.4 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE);

DECRETA

Art. 1

Nel capitolo I "**Introduzione**" del Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, la dicitura "*Il Vademecum ha validità generale sino al 31 dicembre 2015 ed è soggetto ad integrazioni e aggiornamenti periodici, qualora necessari*" è modificata in:

"Il Vademecum ha validità generale sino al 31 marzo 2017, per quanto riguarda il PO FSE 2007/2013 della Regione Siciliana. Inoltre, il Vademecum ha validità anche per la programmazione del PO FSE 2014/2020 della Regione Siciliana, per quanto compatibile con i regolamenti relativi al periodo di programmazione 2014/2020, fino all'entrata in vigore della nuova regolazione regionale".

Art. 2

Nel capitolo II "**Procedure di adozione e modifica del Vademecum**" del Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, la dicitura "*Tutte le modifiche introdotte si applicano anche ai progetti approvati e non ancora avviati, e a quelli in corso, sempreché compatibili con le procedure già avviate sulla base della precedente versione 3 del 7/5/2010, fatta salva la facoltà del beneficiario di continuare ad applicare le disposizioni previste dalla versione 3, se più favorevoli*" è modificata in:

"Tutte le modifiche introdotte dal presente decreto si applicano a tutti i progetti finanziati dal PO FSE 2007/2013 della Regione Siciliana per i quali, alla data del presente provvedimento, la Corte dei Conti non ha provveduto alla registrazione del relativo decreto di chiusura".

Art. 3

Nel paragrafo 7.2.1 "**Erogazione del finanziamento**" del Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, la dicitura "*Tenuto conto della situazione di difficoltà nella quale possono trovarsi gli Enti gestori di attività cofinanziate dal FSE che non consentono loro di pagare tempestivamente gli impegni di spesa, è consentita la possibilità di erogare a saldo sulla quota rimanente massima del 20% anche somme impegnate dall'ente e riconosciute in sede di rendicontazione finale. In tal caso, è fatto obbligo all'ente attuatore di effettuare i pagamenti residui entro 30 giorni dalla data di ricezione delle somme, presentando al servizio rendicontazione del Dipartimento competente entro i successivi 30 giorni la documentazione*

a dimostrazione dell'avvenuto pagamento" è modificata in:

"Tenuto conto della situazione di difficoltà nella quale possono trovarsi gli Enti gestori di attività cofinanziate dal FSE che non consentono loro di pagare tempestivamente gli impegni di spesa, è consentita la possibilità di erogare a saldo sulla quota rimanente massima del 20%, aumentata al 50% nel caso in cui non sia stato richiesto il secondo acconto, anche somme impegnate dall'ente e riconosciute in sede di rendicontazione finale. Come previsto dall'art. 56 del Regolamento (CE) 1083/2006 il termine ultimo per il pagamento delle spese da parte del beneficiario, affinché siano riconosciute ammissibili a valere sul PO FSE 2007/2013 della Regione Siciliana, è il 31/12/2015. Pertanto, in considerazione di tale vincolo, gli enti beneficiari dovranno procedere a quietanzare tutte le spese relative ai progetti finanziati a costi reali entro 15 giorni dalla data di ricezione delle somme e comunque entro e non oltre il 31/12/2015, a prescindere dalla data di ricezione del saldo da parte della Regione, pena la non ammissibilità delle spese sostenute dopo tale data.

Il beneficiario è tenuto altresì a inserire a sistema le relative quietanze di pagamento entro i successivi 15 giorni".

Art. 4

Nel paragrafo 7.2.1 "**Erogazione del finanziamento**" del Vademecum per gli operatori in attuazione del PO FSE, la dicitura "*Nel caso in cui l'importo rendicontato e non quietanzato in fase di rendiconto sia superiore al 20% del finanziamento concesso, il beneficiario in fase presentazione della richiesta di pagamento del saldo dovrà presentare, ove prevista, idonea garanzia fideiussoria fino alla copertura dell'80% del finanziamento riconosciuto ammissibile, al netto dell'importo già coperto da fideiussione*" è modificata in:

"Con riferimento al pagamento dei saldi delle operazioni finanziate, i beneficiari possono scegliere tra le due procedure di seguito descritte:

- 1. L'Amministrazione procede al pagamento al beneficiario degli importi ammessi a rendiconto, in seguito alla presentazione da parte del beneficiario di apposita domanda accompagnata da idonea polizza fideiussoria a copertura dell'importo del saldo da erogare, ad esclusione degli enti pubblici che sono da considerarsi esonerati anche dall'emissione della delegazione di pagamento.*

Il beneficiario è tenuto a quietanzare le spese entro 15 giorni dalla ricezione del saldo, fatto salvo il termine ultimo di ammissibilità della spesa secondo il quale il beneficiario deve in ogni caso effettuare i pagamenti entro il 31/12/2015, pena la non ammissibilità degli stessi.

Il beneficiario è tenuto altresì a inserire a sistema le relative quietanze di pagamento entro i successivi 15 giorni. La polizza fideiussoria sarà svincolata successivamente alla registrazione da parte della Corte dei Conti del provvedimento di chiusura dell'operazione";

2. a seguito di apposita richiesta trasmessa via PEC all'indirizzo dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it, senza presentare ulteriori polizze fideiussorie, il beneficiario procede al pagamento con proprie risorse entro e non oltre il 31/12/2015 di tutti gli importi pertinenti all'operazione che sono stati ritenuti ammissibili in fase di verifica della rendicontazione finale. Il beneficiario è tenuto altresì ad inserire a sistema le relative quietanze di pagamento entro e non oltre il 31/12/2015. A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto di chiusura dell'operazione, l'Amministrazione procede all'erogazione del saldo, senza richiedere ulteriori polizze fideiussorie, trattandosi in questo caso di spese effettivamente sostenute, controllate e ritenute legittime in via definitiva dalla Corte dei Conti medesima".

Art. 5

Il presente decreto annulla e sostituisce il DDG 8320 del 6 novembre 2015.

Art. 6

Il presente decreto, sarà pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e sul sito del Fondo Sociale Europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.



Il Dirigente Generale
Gianni Silvia